PROVVEDIMENTI PEL PERSONALE COTTIMISTA DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Art. 3

La nomina di impiegato avventizio per i lavori di cui all'art. 1 e' fatta dal direttore generale delle poste e dei telegrafi con la forma del contratto tipo annuale adottato per il personale non di ruolo dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Versione in vigore dal 3 settembre 1939, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti pel personale cottimista dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi
Estremi	Legge 22 luglio 1939, n. 1148
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 1939

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-pel-personale-cottimista-dell-amministrazione-delle/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it